

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1465**

"Conversione in legge del
decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, recante misure urgenti per la
competitività e la giustizia
sociale"

Sintesi degli emendamenti
approvati dalle Commissioni
riunite

Ed. provvisoria

giugno 2014
n. 145



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli _2401

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1465**

"Conversione in legge del
decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, recante misure urgenti per la
competitività e la giustizia
sociale"

Sintesi degli emendamenti
approvati dalle Commissioni
riunite

Ed. provvisoria

giugno 2014
n. 145

AVVERTENZA

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto sulla base dei testi disponibili al momento della redazione, tenuto conto della circostanza per cui assai ridotto è risultato l'intervallo disponibile tra l'esito dei lavori di Commissione e l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Si è tenuto ovviamente conto - con la massima attenzione possibile nel contesto - delle riformulazioni.

Si sottolinea pertanto che l'unico testo normativo ufficiale è il fascicolo degli emendamenti predisposti per l'esame dell'Assemblea dell'A.S. 1465, al quale si rinvia.

Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione che sarà utile al fine di una prossima edizione.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE	
Articolo 1 <i>(Differimento di termini relativi a deleghe al Governo per la revisione del contenuto della legge di bilancio e copertura della delega fiscale)</i>	13
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE N. 66 DEL 2014	
Articolo 1 <i>(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)</i>	14
Articolo 4, commi 1-10 <i>(Disposizioni di coordinamento concernenti i redditi di natura finanziaria)</i>	14
Articolo 4, comma 11 <i>(Rivalutazione dei beni d'impresa)</i>	15
Articolo 4, comma 12-bis <i>(Contenimento dei costi di personale tra amministrazioni locali e società partecipate)</i>	16
Articolo 4, comma 12-bis <i>(Disposizioni in materia di reddito imponibile delle società cooperative)</i>	17
Articolo 4, comma 12-bis <i>(Disposizioni in materia di TASI)</i>	18
Articolo 5, comma 1-bis <i>(Tassazione dei trasferimenti di immobili gravati da diritti d'uso civico)</i>	19
Articolo 5-bis <i>(Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri)</i>	20
Articolo 6 <i>(Strategie di contrasto all'evasione fiscale)</i>	21
Articolo 7, comma 1-bis <i>(Fondo per la riduzione della pressione fiscale)</i>	21
Articolo 8, commi 1-10 <i>(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)</i>	22
Articolo 8, comma 10-bis <i>(Cantieri comunali per l'occupazione e cantieri verdi della Regione Sardegna)</i>	26
Articolo 9 <i>(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)</i>	27

Articolo 10 (Attività di vigilanza).....	30
Articolo 11 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale)	31
Articolo 11-bis (Norme in materia di rateazione).....	31
Articolo 12-bis (Canoni delle concessioni demaniali marittime).....	32
Articolo 13 (Tetto al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate).....	33
Articolo 14 (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa).....	33
Articolo 15, commi 1 e 2 (Spesa per autovetture).....	34
Articolo 15, comma 3 (Disposizione per Expo 2015)	35
Articolo 16, commi da 1 a 6-bis (Riorganizzazione dei Ministeri).....	36
Articolo 16, commi 7-9 (Interventi in agricoltura).....	37
Articolo 16-bis (Norme in materia di personale del Ministero degli Affari esteri)	38
Articolo 17 (Concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica)	38
Articolo 19 (Riduzione dei costi della politica nelle province e città metropolitane).....	39
Articolo 19-bis (Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli Italiani all'estero)	41
Articolo 20 (Società partecipate).....	42
Articolo 20-bis (Esclusione di alcune aziende termali dall'obbligo di cessione da parte di pubbliche amministrazioni).....	42
Articolo 21 (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.).....	43

Articolo 22, commi 1 e 1-bis <i>(Reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata da aziende agricole)</i>	44
Articolo 22, comma 2 <i>(IMU terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina)</i>	45
Articolo 22-bis <i>(Risorse destinate alle Zone franche urbane)</i>	45
Articolo 23 <i>(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)</i>	46
Articolo 24 <i>(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)</i>	47
Articolo 25 <i>(Anticipazione obbligo fattura elettronica)</i>	48
Articolo 26 <i>(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)</i>	49
Articolo 27 <i>(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)</i>	49
Articolo 30 - soppressione <i>(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)</i>	50
Articolo 31 <i>(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)</i>	50
Articolo 37 <i>(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)</i>	50
Articolo 38 - soppressione <i>(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)</i>	52
Articolo 38-bis <i>(Semplificazione fiscale della cessione dei crediti)</i>	52
Articolo 39 <i>(Crediti compensabili)</i>	52
Articolo 41 <i>(Attestazione dei tempi di pagamento)</i>	53
Articolo 41-bis <i>(Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese)</i>	53
Articolo 43 <i>(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)</i>	54

Articolo 45 <i>(Ristrutturazione del debito delle Regioni)</i>	54
Articolo 45-bis <i>(Pagamento di debiti commerciali da parte di EUR S.p.A.)</i>	54
Articolo 47 <i>(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)</i>	55
Articolo 48 <i>(Edilizia scolastica)</i>	56
Articolo 50 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	56
Articolo 50-bis <i>(Clausola di salvaguardia)</i>	58

SINTESI DEL CONTENUTO

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Articolo 1

(Differimento di termini relativi a deleghe al Governo per la revisione del contenuto della legge di bilancio e copertura della delega fiscale)

Il comma 1 reca la conversione in legge del decreto-legge.

L'**emendamento X.1.1000** approvato dalle Commissioni riunite introduce nuove deleghe legislative al Governo posticipando alcuni termini di delega già recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 la cui scadenza originaria era il 1° gennaio 2014. In particolare le nuove deleghe riguardano:

- entro il 2015 il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità (**comma 1-bis**);
- entro il 2015 il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa (**comma 1-quinquies**);
- entro il 2016 la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (**comma 1-octies**).

Sono poi previste procedure per adottare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

Le ragioni per tali differimenti sono illustrati in uno specifico allegato al Documento di Economia e Finanza per il 2014 concernente lo stato di attuazione della riforma di contabilità e finanza pubblica.

Al riguardo si segnala che analoghe disposizioni sono state approvate all'articolo 11 dell'A.C. 1836-A recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea all'esame dell'Aula della Camera dei deputati.

L'**emendamento X.1.2000**, approvato dalle Commissioni riunite, modifica gli strumenti normativi di copertura della delega fiscale prevedendo che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nell'ambito del decreto stesso, si provveda non più attraverso un provvedimento legislativo che stanzi previamente le occorrenti risorse finanziarie come previsto a legislazione vigente, bensì attraverso ulteriori decreti legislativi, adottati ai sensi della stessa delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. Per rispettare i principi contenuti nella legge di contabilità pubblica i decreti legislativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE N. 66 DEL 2014

Articolo 1

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

L'**articolo 1** interviene sull'articolo 13 del TUIR al fine di disporre il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati; l'importo del credito è pari:

- a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- a 640 euro, per i redditi superiori a 24.000 euro ma non a 26.000 euro; il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il credito spetta ai soggetti percettori dei suddetti redditi la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente e assimilati. La disposizione si applica per il solo periodo di imposta 2014 e viene adottato in attesa di un intervento di carattere strutturale che dovrebbe essere attuato successivamente con la legge di stabilità per l'anno 2015.

In **sede referente (em. 1.5 testo 2)** si è **proposto** di specificare che nella legge di stabilità 2015 andranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale diretti a privilegiare il carico di famiglia ed, in particolare, le famiglie monoreddito con due o più figli a carico.

Il credito in esame deve essere rapportato con riferimento al periodo di lavoro effettuato nell'anno.

In **sede referente (em. 1.18, 1.19, 1.20 testo 2)** si è **proposto** di specificare che le somme sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi si propone che l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperino i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario.

Con lo **stesso emendamento si propone pertanto di sopprimere** la disposizione (recata dal comma 6) secondo cui l'INPS può recuperare i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Articolo 4, commi 1-10

(Disposizioni di coordinamento concernenti i redditi di natura finanziaria)

L'**articolo 4 ai commi da 1 a 10** reca una serie di disposizioni di coordinamento in ordine all'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 3 in materia di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari.

Le Commissioni riunite del Senato, con l'approvazione dell'emendamento 4.3000 (testo 2), propongono l'inserimento di **due commi (6-bis e 6-ter)**, relativi,

rispettivamente, all'introduzione, in via transitoria, di un credito di imposta in favore degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme pensionistiche di base - introduzione connessa all'elevamento della tassazione sui redditi di natura finanziaria di cui al precedente **articolo 3, comma 1** - ed ad un elevamento, per l'anno 2014, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi concernente i fondi pensione, nonché ad un incremento, nella misura di 4 milioni di euro per il 2015, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Riguardo al primo oggetto, si propone di riconoscere agli enti previdenziali di diritto privato summenzionati un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2014 e l'importo delle stesse ritenute ed imposte sostitutive computate (teoricamente) in base alla previgente aliquota del 20 per cento. Tale credito di imposta è attribuito in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina della tassazione di natura finanziaria degli enti in oggetto con quella relativa alle forme pensionistiche complementari. Il credito di imposta in esame può essere impiegato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati.

Come accennato, l'**emendamento 4.3000 (testo 2)** propone altresì l'incremento, per il solo anno 2014, dall'11 all'11,50 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi concernente i fondi pensione - aliquota che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta e che, nel precedente **articolo 3**, è esplicitamente esclusa, nel **comma 3**, dall'elevamento della tassazione sui redditi di natura finanziaria ivi contemplato al **comma 1** -. L'incremento in esame appare inteso a fornire la copertura finanziaria del credito di imposta summenzionato; peraltro, una quota delle maggiori entrate, pari a 4 milioni di euro per il 2015, viene destinata all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 4, comma 11 *(Rivalutazione dei beni d'impresa)*

L'**articolo 4 al comma 11 come proposto dalla sede referente (em. 4.1000)** novella l'articolo 1, comma 145, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, al fine di prevedere il versamento delle imposte sostitutive ivi previste nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, aventi la seguente scadenza:

- la prima rata entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo di imposta;
- la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo di imposta;
- la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta.

Si ricorda che il testo vigente prevede il versamento delle imposte sostitutive in un'unica soluzione (anziché in tre rate) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Resta inalterata la possibilità di compensare gli importi da versare ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Articolo 4, comma 12-bis

(Contenimento dei costi di personale tra amministrazioni locali e società partecipate)

Il comma 12-bis dell'articolo 4, di cui la sede referente propone l'inserimento (em. 4.43 e 4.4), modifica la disciplina recata dal comma 557 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, con cui sono stati estesi alle aziende speciali e alle istituzioni una serie di divieti e limiti previsti per le assunzioni nel pubblico impiego operanti per l'amministrazione controllante.

Più in dettaglio, viene novellato il citato comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (che sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 18 del D.L. n. 112 del 2008¹), al fine di disporre che:

- le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo:
 - si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale: a tal fine l'ente controllante emana un atto di indirizzo definendo specifici criteri e modalità di attuazione del suddetto principio, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
 - adottano tali indirizzi con propri provvedimenti che vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale;
- le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono escluse dai limiti suddetti, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;
- le aziende speciali cosiddette multiservizi applicano invece le predette disposizioni qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

Si ricorda che il vigente comma 557 prevede in sintesi che alle aziende speciali e alle istituzioni si applicano:

¹ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

- le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. sul pubblico impiego n. 165 del 2001), divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante;
- le disposizioni che stabiliscono obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso l'estensione al personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e accessoria. A tal fine, l'ente controllante emana un atto di indirizzo per la contrattazione di secondo livello, nel quale definisce anche le modalità di corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC).

Circa le esclusioni, la norma prevede che è nella facoltà dell'ente locale - fermi restando i vincoli assunzionali disposti dalla disciplina vigente - escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo delle assunzioni, singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermi restando gli obblighi di contenimento della spesa di personale.

Riguardo alle società che gestiscono servizi pubblici essenziali a rilevanza economica, le disposizioni suddette non trovano diretta applicazione. L'ente controllante, tuttavia, nell'esercizio delle proprie prerogative e dei propri poteri di controllo, deve stabilire modalità applicative volte a garantire l'applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle retribuzioni delle predette società, da adottare con propri provvedimenti.

Articolo 4, comma 12-bis

(Disposizioni in materia di reddito imponibile delle società cooperative)

Il comma 12-bis dell'articolo 4, di cui la sede referente (em. 4.72) propone l'inserimento, modifica la disciplina recata dall'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28², concernente l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi.

La disciplina vigente prevede che la disposizione riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi (prevista dall'articolo 12, primo comma, della legge n. 904 del 1977³) si intende nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

² *Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.*

³ *Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria.* Detta norma prevede in particolare che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Per effetto della modifica proposta si specifica che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita se non si dà luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino alla loro ricostituzione.

Articolo 4, comma 12-bis
(Disposizioni in materia di TASI)

Il comma 12-bis dell'articolo 4, di cui la sede referente propone l'inserimento (em. 4.5000), modifica la disciplina recata dagli ultimi tre periodi del comma 688 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, concernenti il versamento della TASI.

Essi prevedono, in sintesi, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota base qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo che - alla data del 31 maggio 2014 - venga pubblicata nel Portale del federalismo fiscale la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. A tal fine il comune deve inviare la predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 maggio 2014.

La norma di cui le Commissioni propongono l'inserimento prevede anzitutto che, a decorrere dal 2015, i comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

Si propone altresì, per il solo anno 2014, una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria secondo la quale i contribuenti sono tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 31 maggio 2014, con obbligo per i comuni di inviare dette deliberazioni entro il 23 maggio 2014.

In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della prima rata della TASI va effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati nello stesso sito, alla data del 18 settembre 2014 (con obbligo di invio delle deliberazioni per i comuni entro il 10 settembre 2014).

Se al 10 settembre 2014 non risultano inviate dette deliberazioni, i contribuenti sono tenuti al versamento dell'imposta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre

2014, applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille, e comunque entro il limite massimo previsto dal primo periodo del comma 677⁴.

Nel caso di mancato invio entro il 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di versamento dell'imposta da parte dell'occupante l'immobile, la TASI è da questi dovuta nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo.

In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 23 maggio 2014, viene erogato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI stimato ad aliquota di base ed indicato con DM di natura non regolamentare da emanarsi entro il 10 giugno.

Viene infine individuata la procedura per il recupero delle somme qualora le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per il 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Articolo 5, comma 1-bis

(Tassazione dei trasferimenti di immobili gravati da diritti d'uso civico)

Il comma 1-bis dell'articolo 5, di cui la sede referente (em. 5.4 testo 2) propone l'inserimento, modifica la disciplina sulla tassazione della compravendita di immobili recata dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*) prevedendo una disciplina di favore per i trasferimenti di immobili gravati da diritti d'uso civico.

Si ricorda che l'articolo 10 citato reca la disciplina dei tributi applicabili ai trasferimenti immobiliari a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La norma in estrema sintesi ha sostituito integralmente il comma 1, articolo 1, della Tariffa (Parte prima) allegata al relativo Testo Unico concernente l'imposta di registro (D.P.R. 24 aprile 1986, n. 131), stabilendo che, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta di registro si applichi nella misura del 9 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresa la rinuncia agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed ai trasferimenti coattivi.

Se il trasferimento investe case di abitazione, sempre che non si tratti di un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili signorili, ville e castelli), la misura dell'aliquota è pari al 2 per cento ove ricorrano le condizioni indicate dalla nota II-bis) dell'articolo 1 della Tariffa⁵.

⁴ Si ricorda che il comma 677 citato prevede che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

⁵ Si ricorda che la citata nota II-bis disciplina le condizioni per l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e

Secondo la proposta approvata in sede referente viene modificato il comma 4 del citato articolo 10, specificando che (dal 1° gennaio 2014) non sono soppresse le esenzioni e le agevolazioni tributarie relative alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692⁶, e dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766⁷.

Si ricorda che l'articolo 2 della legge n. 692 del 1981 prevede che sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge n. 1766 del 1927, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.

L'articolo 40 della legge n. 1766 del 1927, con riferimento agli usi civici, prevede che tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio sono esenti dalle tasse di bollo e di registro (mentre sono soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre).

Articolo 5-bis

(Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri)

L'articolo 5-bis, di cui la sede referente (em. 5.0.4 testo 2) propone l'inserimento, modifica al **comma 1** la Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari (allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71⁸), con l'inserimento di un articolo 7-bis diretto a prevedere il pagamento di euro 300 a titolo di "diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne". Il **comma 2** sostituisce l'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185⁹, prevedendo che per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto; tale contributo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato. Si rimanda altresì ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con il Ministro degli affari esteri) per la determinazione del costo del libretto e per l'aggiornamento biennale del suddetto contributo.

agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.

⁶ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

⁷ Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751.

⁸ Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

⁹ Norme sui passaporti.

Il **comma 3** dispone infine l'abrogazione:

- dell'articolo 55, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342¹⁰, secondo cui la tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea;
- dell'articolo 1 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641 (*Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*), che in relazione ai passaporti indica gli atti soggetti a tassa ed il relativo ammontare.

Si ricorda che l'articolo 1 citato prevede in particolare:

- per il rilascio del passaporto ordinario per l'estero: 40,29 euro;
- tassa annuale : 40,29 euro;
- rilascio di passaporto collettivo: per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10): euro 2,58.

Articolo 6

(Strategie di contrasto all'evasione fiscale)

L'**articolo 6** dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 specificati per ciascuna Regione (come **precisato in sede referente con l'emendamento 6.2 testo 2**) e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi. Un analogo rapporto è previsto annualmente a settembre in allegato alla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF). Data la sovrapposizione dei due documenti di identico contenuto l'**emendamento 6.1000 delle Commissioni riunite** esclude la presentazione del rapporto a settembre di quest'anno.

Con il comma 2 il Governo si impegna inoltre ad attuare un programma per la definizione di ulteriori misure al fine di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

Articolo 7, comma 1-bis

(Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

Il **comma 1-bis dell'articolo 7, di cui la sede referente (em. 7.1000) propone l'inserimento**, modifica i commi 431 e 435 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con cui è stato istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Si ricorda che il comma 431 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato

¹⁰ Misure in materia fiscale.

Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

- a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430¹¹, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;
- b) per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), si stima di incassare dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale, sempre al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

In tale quadro interviene la norma in esame, che propone di modificare la predetta lettera b) prevedendo che al Fondo per la riduzione della pressione fiscale siano destinate l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Viene pertanto eliminato il riferimento al biennio 2014-2015, nonché il successivo periodo dedicato agli anni a decorrere dal 2016.

Il comma 1-*bis* propone altresì di modificare il comma 435 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, al fine di applicare anche al 2015 (oltre che all'anno 2014) la procedura di riassegnazione al citato Fondo di cui al comma 431 delle entrate derivanti dalle misure straordinarie di contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 8, commi 1-10

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

L'articolo reca un duplice ordine di disposizioni.

I **commi 1, 2 e 3** concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni (con specificazioni rispetto a quanto già previsto in generale dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza) nonché l'accessibilità ai dati SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici; disciplinato dall'articolo 14, commi 6-11, della legge n. 196 del 2009, è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche).

¹¹ Si rammenta che detti commi recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante le quali viene affidato al Commissario straordinario per la *spending review* il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.220 milioni nel periodo 2014-2017.

I **commi da 4 a 9** prevedono *un risparmio sugli acquisti di beni e servizi, di complessivi 2,1 miliardi per l'anno 2014* (e disciplinano alcune modalità di suo conseguimento). *La medesima riduzione è disposta, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.*

Siffatta riduzione è così ripartita, tra i diversi livelli di governo:

700 milioni, da Regioni (e Province Autonome);

700 milioni, da Province e Città metropolitane (per 340 milioni) e da Comuni (per 360 milioni);

700 milioni, dalle Amministrazioni centrali.

Dunque i **commi 1 e 2** concernono non già la riduzione della spesa bensì la sua *trasparenza*.

Al loro riguardo, **le Commissioni riunite referenti del Senato hanno approvato l'emendamento 8.1000 (testo 2)**.

Per effetto dell'emendamento, le previsioni introdotte assumono la forma di novelle al decreto legislativo n. 33 del 2013 (recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Tale decreto legislativo concerne le amministrazioni pubbliche intese quali: tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; le società da esse partecipate ovvero controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ebbene, l'articolo 29 di tale decreto legislativo n. 33 del 2013 già dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. **La novella aggiunge l'obbligo di pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione.**

Introduce inoltre - quale comma 1-*bis* del citato articolo 29 del decreto legislativo n. 33 - **l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare e rendere accessibili (anche mediante un portale unico) i dati di bilancio relativi alle entrate e alle spese, "in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo"**. La definizione dello schema tipo e delle modalità applicative - già prevede la disposizione del decreto-legge, che l'emendamento ribadisce per questa parte invariata - è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi (sentita la Conferenza unificata) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** (anziché del decreto-legge), prevede la novella.

Il **medesimo emendamento 8.1000 (testo 2)** novella, del decreto legislativo n. 33 del 2013, altresì l'articolo 33. Quest'ultimo prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture,

denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». **Ora si introduce la previsione di un obbligo, decorrente dal 2015, di pubblicazione di un indicatore trimestrale (l'altro indicatore dunque dovendosi intendere quale annuale).**

La definizione dello schema tipo e delle modalità applicative è demandata (prevede il decreto-legge, innovativamente rispetto al decreto legislativo n. 33) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi (sentita la Conferenza unificata) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** (anziché del decreto-legge), prevede la novella.

Ancora il ricordato **emendamento 8.1000 (testo 2) sopprime la previsione** (recata dal comma 2 di questo articolo 8 del decreto-legge) **che l'inosservanza delle disposizioni sopra ricordate costituisca elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sia comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.**

Si è ricordato come, di questo articolo 8 del decreto-legge, i commi da 4 a 9 intervengano, a fini di risparmio, in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 4** dispone che le amministrazioni pubbliche realizzino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2,1 miliardi di euro per il 2014. **Secondo proposta di coordinamento approvata dalle Commissioni riunite referenti (coord. 1), le amministrazioni pubbliche interessate sono da intendersi quelle di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013.** Quest'ultima disposizione a sua volta richiama le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2000, ossia - recita quest'ultimo "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

La modifica di coordinamento circoscrive dunque l'applicazione del comma 4 a tali amministrazioni pubbliche, rispetto ad un più esteso novero richiamato dall'integrale articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ricomprensivo nella sua enumerazione altresì le società da esse partecipate ovvero controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Le modifiche proposte dalle Commissioni riunite referenti con l'approvazione di alcuni emendamenti si appuntano sul **comma 8**.

Esso autorizza le amministrazioni pubbliche - dunque sia Stato sia enti territoriali - alla *riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere* - **inclusi i contratti relativi a procedure di affidamento, per cui sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria (così l'emendamento 8.2000 approvato in sede referente)** - aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali (**lettera a**)).

La medesima lettera *a*) del comma 8, si ricorda, fa altresì salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza penalità. In tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

Rimane salva per gli enti territoriali (siano essi Regioni e province autonome di Trento e Bolzano o Province e Città metropolitane o Comuni) la facoltà di adottare misure di contenimento di spesa, alternative alla riduzione dei contratti sopra ricordata. Così prevede l'emendamento 8.4000 approvato dalle Commissioni riunite referenti.

E l'emendamento 8.25 (testo 2) prevede che la riduzione sopra ricordata dei contratti per beni e servizi comunque avvenga "nella salvaguardia" di alcune disposizioni del codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), ossia: che il prezzo più basso sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 82, comma 3-*bis* del codice); che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori siano tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. A tal fine il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali (in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore

merceologico più vicino a quello preso in considerazione) (articolo 86, comma 3-*bis* del codice).

L'emendamento 8.3000 approvato dalle Commissioni riunite referenti prevede, riguardo al medesimo comma 8, la soppressione della lettera b), secondo la quale per i contratti stipulati *dopo* l'entrata in vigore del decreto-legge, le amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati o derivabili dalla riduzione sopra ricordata del 5 per cento o ai prezzi di riferimento, ove esistenti - a pena di nullità del contratto, oltre che di rilevanza ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li abbia sottoscritti, **prevede il comma 9, del quale il medesimo emendamento 8.3000 prevede la soppressione,** conseguente alla soppressione della lettera b) del comma 8.

Secondo la medesima proposta di coordinamento sopra ricordata, approvata dalle Commissioni riunite referenti (coord. 1), le amministrazioni pubbliche interessate sono da intendersi quelle di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Articolo 8, comma 10-*bis*

(Cantieri comunali per l'occupazione e cantieri verdi della Regione Sardegna)

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'**emendamento 8.58.**

Esso prevede che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla normativa della Regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, abbiano carattere temporaneo e che le assunzioni di progetto in essi previste non rilevino ai fini del limite di spesa (pari al 50 per cento dell'analoga spesa sostenuta nel 2009) imposto alle amministrazioni pubbliche che si avvalgano di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa - limite posto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 (esso è stato peraltro novellato dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 44 del 2012, la quale consente agli enti locali di derogare a quel limite "per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio"). Siffatto limite agisce, come ha esplicitato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, quale principio di coordinamento di finanza pubblica, dunque non è derogabile dalla legge regionale.

L'emendamento altresì dispone che dalla nuova previsione non debbano conseguire nuovi oneri per la finanza pubblica, dovendosi attingere a risorse già assegnate dal bilancio della Regione Sardegna.

Nel suo nucleo precettivo (a parte la clausola d'invarianza finanziaria) *l'emendamento riproduce disposizione di legge regionale sarda* (articolo 2 della legge Sardegna n. 4 del 2013), peraltro modificata in seguito dal legislatore

regionale ma senza decisiva variazione di impianto normativo, ha rilevato la Corte costituzionale.

Sui cantieri comunali e verdi della Regione Sardegna è infatti intervenuta *pronuncia della Corte costituzionale - la sentenza n. 87 del 7 aprile 2014* - la quale *ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella disposizione legislativa regionale*, perché lesiva di un principio di coordinamento di finanza pubblica.

"In buona sostanza - ha ritenuto la Corte - l'utilizzo di prestazioni lavorative per il tramite di «cantieri di lavoro» ricade de plano nell'ambito della disciplina di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, poiché rappresenta, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'Amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale".

Né la disposizione regionale rientrava nella deroga prevista per gli interventi nel settore sociale, prevista dal medesimo articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. "Dall'esame del complesso normativo in tema di cosiddetti «cantieri comunali» si ricava che la loro destinazione, lungi dall'essere circoscritta alle funzioni del settore sociale riconosciute agli enti locali, ricomprende tutta una serie di opere e attività in nessun modo riconducibili alla deroga sopra richiamata". Prosegue la Corte costituzionale: "La stessa norma impugnata si riferisce, in termini generali, a «cantieri comunali per l'occupazione» e a «cantieri verdi». L'asserita funzione sociale di essi travalica, dunque, i confini della deroga invocata dalla difesa regionale. La "stretta necessità" di assicurare l'esercizio di ben specificate e rigorosamente delimitate funzioni degli enti comunali (polizia locale, istruzione pubblica e, appunto, settore sociale) non può offrire "copertura" a qualunque pur commendevole iniziativa di spesa ispirata a fini sociali per la realizzazione di progetti speciali diretti all'attuazione di competenze e politiche regionali".

Di qui l'illegittimità costituzionale - per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione relativo alla competenza legislativa concorrente - della disposizione della legge della Regione Sardegna in materia di cantieri comunali per l'occupazione e cantieri verdi.

L'emendamento 8.58 sopra ricordato mira a far 'vivere' la normativa regionale, agendo sulla disposizione del decreto-legge n. 78 (dunque sul principio di coordinamento della finanza pubblica) in senso derogatorio.

Articolo 9

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

L'articolo 9 prevede organismi denominati "soggetti aggregatori", che possono aggiungersi o sostituire Consip S.p.A. e le centrali di committenza, per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. I "soggetti aggregatori" non potranno essere di numero superiore a 35 sul territorio nazionale e per il loro finanziamento è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20

milioni di euro annui a decorrere dal 2016. L'**em. 9.2** specifica, al **comma 1**, che la formazione dell'elenco dei soggetti aggregatori avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I "soggetti aggregatori" sono previsti anche all'**articolo 47 (em. 9.1000)** come riferimento normativo per individuare i soggetti tenuti a conseguire i risparmi di spesa riferiti alle province ed alle città metropolitane (si veda la sintesi dell'articolo 47).

Il comma 2 impone che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 (soggetti aggregatori e Consip S.p.A.) che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori.

L'**em. 9.9** modifica l'*iter* per la definizione dei requisiti necessari per l'iscrizione nel predetto elenco, richiedendo il consulto della Conferenza Unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) in luogo della Conferenza Stato-Regioni; analoga modifica è recata dall'**em. 9.13** per l'istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato non dal Ministro, ma dal Ministero dell'economia e delle finanze (**em. 9.1000**).

Il comma 3 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni l'individuazione delle categorie di beni e di servizi e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Il predetto decreto (**em. 9.1000**) è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'**em. 9.1000** puntualizza che il ricorso è fatto, indipendente dal soggetto che vi accede (eliminazione della parola "rispettivamente") a Consip S.p.A. oppure (più precisamente rispetto alla formulazione vigente che si riferisce "al soggetto aggregatore di riferimento") ai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2. L'**em. 9.1000** vieta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di rilasciare il codice identificativo gara (CIO) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal comma 3, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al medesimo comma. *Si rileva che la sigla del codice identificativo gara sembra essere CIG in luogo di CIO.*

L'**em. 9.15 (testo 2)** consente la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori. Le disposizioni recate dal comma 3 sono introdotte fermo restando quanto previsto, fra l'altro, dall'articolo 1, commi 449 (convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni) e 455 (centrali di committenza) della

legge finanziaria 2007 (296/2006); **l'em. 9.1000** estende la salvaguardia al comma 450 (ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico della PA.)

Il comma 4 sostituisce il comma 3-*bis* dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture che impone ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, di affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, oppure costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici fra i quali (**em. 9.9**) **sono ricompresi quelli delle Province**. È consentito ai piccoli comuni, in alternativa all'adesione alla centrale di committenza, di effettuare i propri acquisti utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, comprese le convenzioni Consip, nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) disciplinato dall'articolo 328 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)).

L'em. 9.1000 vieta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di rilasciare il codice identificativo gara (CIO) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal comma 4, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al medesimo comma. *Si rileva che la sigla del codice identificativo gara sembra essere CIG in luogo di CIO.*

L'em. 9.34 propone l'inserimento di un nuovo comma 4-*bis* che novella l'articolo 83, comma 1, lettera *n*) del decreto legislativo 6 (*rectius* 12) aprile 2006, n. 163 cioè il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; la citata disposizione disciplina l'aggiudicazione dei contratti secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la lettera *n*) indica, fra i criteri per valutare le offerte, quello della sicurezza di approvvigionamento del bene o servizio richiesto; a tale criterio è aggiunto quello dell'origine produttiva.

Il comma 5 fissa il termine del 31 dicembre 2014 entro il quale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, ove non esistente, un soggetto aggregatore.

Il comma 6 consente alle regioni, in alternativa all'obbligo di cui al comma 5, ferma restando la facoltà di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni, di stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale. **L'em. 9.1000** propone che la convenzione predetta è effettuata, dalle regioni, con il Ministero dell'Economia e delle finanze, in luogo di Consip S.p.A.

Il comma 7, demanda all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della

pubblica amministrazione; **l'em. 9.1000** propone che la predetta autorità debba tener conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi.

Il comma 8 prevede che, in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'em. 9.2000 e sub 9.2000/2 propongono l'inserimento di un nuovo comma **8-bis** che, nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti, per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

Il comma 9 finanzia le attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 e **al comma 2 (em. 9.1000)** al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi **di cui al comma 3 (em. 9.1000)**. Il finanziamento ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; a tale fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico Fondo e con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle predette risorse.

Il comma 10 dispone l'utilizzo di una quota, per l'anno 2014, di 5 milioni di euro, delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali negli anni 2012 e 2013 per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni.

Articolo 10

(Attività di vigilanza)

L'articolo 10 disciplina i compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi (previste dagli articoli 8 e 9) attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la quale li esercita secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. **L'em. 10.1000** propone una riformulazione dei predetti compiti definendoli di vigilanza, in luogo di controllo, modificando conseguentemente anche la rubrica dell'articolo; inoltre è modificato il **comma 4** per riferire alla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, l'obbligo, posto in capo alle amministrazioni

pubbliche, di comunicare i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza.

Articolo 11

(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

Con il **comma 1 dell'articolo 11** si riducono i costi di riscossione legati ai compensi agli intermediari del servizio F24, vale a dire banche ed altri operatori. A tal fine, i trasferimenti all'Agenzia delle entrate vengono ridotti e l'Agenzia stessa rivedrà le condizioni, anche di remunerazione, delle riscossioni dei versamenti unitari, in modo da ottenere nel 2014 riduzioni di spesa del 30% rispetto al 2013, e del 40% in ciascuno degli anni successivi.

Il **comma 2** stabilisce un sempre più largo uso dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, i quali vengono resi obbligatori in una serie di casi.

In sede referente (con l'em. 11.1000) è stata proposta la soppressione del comma 3.

Si ricorda che detto comma prevede che l'utilizzatore dei servizi telematici possa inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.

Articolo 11-bis

(Norme in materia di rateazione)

L'articolo 11-bis, di cui la sede referente (em. 11.0.3 testo 2) propone l'inserimento, concede (comma 1) ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973¹² di richiedere un nuovo piano di rateazione, a condizione che:

- la decadenza sia intervenuta entro il 22 giugno 2013;
- la richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2014.

Si ricorda che l'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 prevede in sintesi che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, possa concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. In caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. La rateazione, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.

¹² Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, ed il carico non può più essere rateizzato.

Con riferimento al nuovo piano di rateazione:

- viene concesso fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- non è prorogabile;
- in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, si prevede che il debitore decada dal beneficio (**comma 2**).

Il **comma 3** provvede infine ad abrogare l'articolo 10, comma 13-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011¹³

Con tale disposizione le dilazioni di pagamento previste dal citato articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, concesse fino all'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate, sono state prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Articolo 12-bis

(Canoni delle concessioni demaniali marittime)

L'articolo 12-bis, di cui la sede referente (em. 12.0.2 testo 3) propone l'inserimento, prevede al **comma 1** che il versamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 sia effettuato entro il 15 settembre di ciascun anno. Si prevede altresì che gli enti gestori intensifichino i controlli sull'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento dei canoni entro i termini.

Si ricorda che l'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400¹⁴, individua i criteri per la determinazione della misura del canone annuo dovuto per le concessioni demaniali marittime.

Il **comma 1-bis** interviene sul comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) al fine di posticipare al 15 ottobre 2014 (in luogo del 15 maggio 2014) il termine entro cui si dovrà provvedere ad un riordino della materia dei canoni delle concessioni demaniali marittime.

¹³ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

¹⁴ Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

Articolo 13

(Tetto al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

L'articolo pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti e per il personale della società partecipate (e per il personale della Banca d'Italia, secondo la sua autonomia).

La soglia retributiva è quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedano limiti retributivi inferiori (questa la dicitura del decreto-legge: di essa è proposta la modificazione, quanto a dettato testuale, dall'**emendamento 13.1000 approvato dalle Commissioni riunite referenti, il quale fa salvi gli eventuali limiti retributivi inferiori in vigore al 30 aprile 2014, per effetto delle apposite disposizioni**).

Il termine di decorrenza (anche ai fini pensionistici, *pro rata*) è il 1° maggio 2014.

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 13.14, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato pubblicino sul proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepito da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni.

Articolo 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

L'articolo pone limiti di spesa, per incarichi di consulenza studio e ricerca (**comma 1**) e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (**comma 2**), conferiti o stipulati dalle amministrazioni pubbliche (ad esclusione di Università, istituti di formazione, enti di ricerca, enti del Servizio sanitario nazionale). Queste hanno facoltà di rinegoziare i contratti in essere, onde rispettare tali limiti di spesa.

I risparmi di spesa così attesi sono già annoverati entro la riduzione complessiva della spesa per beni e servizi, quale quantificata dall'articolo 8 del decreto-legge.

Le amministrazioni pubbliche destinatarie della disposizione sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (cfr. il suo comunicato del 30 settembre 2013) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (*secondo richiamo normativo invero non coincidente con quello che figura nell'articolo 8 del decreto-legge, il quale richiama l'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013*). Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della norma - si è

ricordato - le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 4** di questo articolo del decreto-legge dispone che gli incarichi e i contratti in corso (siano essi di consulenza, studio e ricerca o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) siano rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per assicurare l'osservanza dei limiti di spesa ora posti. **L'emendamento 14.2000, approvato dalle Commissioni riunite referenti del Senato, modifica la disposizione tramutando l'obbligo di rinegoziazione in facoltà** (i contratti "possono essere" rinegoziati, non già "sono" rinegoziati). **E fa decorrere il termine di 30 giorni per la rinegoziazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** (anziché del decreto-legge).

L'emendamento 14.3000 consente agli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni) di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa, a condizione di conseguire almeno pari risparmi.

Infine: le Commissioni riunite referenti, con l'approvazione dell'emendamento 14.1000, propongono l'inserimento di un comma 4-bis, relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli enti pubblici di ricerca per l'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadano su fondi comunitari.

Rispetto alla norma già vigente in materia, si propone in tal modo di specificare che **gli enti** - oltre alla possibilità (già ammessa) di impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata dei programmi e delle attività suddetti - **possono concordare anche proroghe dei relativi contratti di lavoro e che i contratti a termine in oggetto possono essere stipulati (e prorogati) anche in deroga ai limiti quantitativi stabiliti dalla normativa generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.**

Articolo 15, commi 1 e 2

(Spesa per autovetture)

L'articolo al **comma 1** modifica in senso restrittivo la disposizione vigente circa il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio.

In particolare, la soglia per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi - pari al 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011, secondo la disposizione previgente - è abbassata al 30 per cento.

E' ammessa deroga solo per l'anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. E si prevede che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l'assenso del contraente privato, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Destinatario delle disposizioni sono le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT.

Sono espressamente escluse dall'applicazione della norma le autovetture utilizzate: dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero; nonché le autovetture previste per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A e **sulla rete delle strade provinciali e comunali, propongono le Commissioni riunite referenti, le quali hanno approvato l'emendamento 15.6.** Del pari escluse sono da ritenersi le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile (ai sensi di altra norma, non incisa dall'articolo in esame: ossia l'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 101 del 2013).

Sono le medesime esclusioni già disposte dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 che si va a novellare - ad eccezione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa (escluse da quella disposizione del 2012, non da quella ora in commento) e delle autovetture per la vigilanza e gli interventi sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a (e sulla rete delle strade provinciali e comunali, propongono le Commissioni riunite referenti), ora inserite tra le escluse dall'applicazione della norma.

Quale aggiuntiva misura, l'articolo prevede, al **comma 2**, che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individui il numero massimo per le auto di servizio ad uso esclusivo - comunque non sopra le cinque unità, in tal caso - e per quelle ad uso non esclusivo, di cui possa disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.

Se il decreto del Presidente del Consiglio non sia stato adottato decorsi 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge - propongono le Commissioni riunite referenti, le quali hanno approvato l'emendamento 15.11 - si applica comunque il limite numerico di vetture pari a cinque auto di servizio ad uso esclusivo.

Articolo 15, comma 3 *(Disposizione per Expo 2015)*

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 15.12 (testo 2).

Esso prevede che la Regione Lombardia possa derogare - solo per la comunicazione e promozione inerente ad Expo 2015 - sia per il 2014 sia per il 2015 alla soglia di spesa vigente per effettuare spese per relazioni

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità ('tetto' posto dall'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Peraltro, onde assicurare invarianza finanziaria, **l'emendamento prevede altresì che l'eventuale 'sforamento' della soglia sia compensato dalla rimodulazione della spesa o dall'adozione di altre misure di contenimento da parte della Regione Lombardia, affinché siano comunque conseguiti i vigenti obiettivi di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.**

Articolo 16, commi da 1 a 6-bis
(Riorganizzazione dei Ministeri)

L'articolo prescrive un obiettivo di risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 240 milioni.

La definizione delle voci di spesa da tagliare è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo reca altresì autorizzazione temporanea all'adozione di regolamenti di organizzazione dei ministeri, nella forma di decreti del Presidente del Consiglio, al fine di realizzare interventi di riordino comportanti riduzioni di spesa ulteriori **(comma 4)**.

Inoltre dispone (al **comma 5**) l'integrale de-finanziamento dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze.

E dispone una riduzione del 20 per cento per il periodo maggio-dicembre 2014, della indennità di diretta collaborazione, spettante agli addetti in servizio degli uffici di diretta collaborazione dei ministri **(comma 6)**.

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 16.1000. In tal modo propongono che siano forniti esclusivamente in modalità centralizzata le prestazioni, ed eventuali ritenute, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali "NoiPa" - il quale è il sistema informativo operante presso il ministero dell'economia e finanze (suo dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi) come punto di raccolta unica delle informazioni circa il trattamento stipendiale nonché, per le amministrazioni che ne facciano richiesta, circa il trattamento giuridico e la rilevazione delle presenze. In breve, è il 'luogo' delle informazioni circa la gestione del personale.

Quanto alle prestazioni ed eventuali ritenute cui fa riferimento l'emendamento, esse sono previste dalla legge n. 449 del 1997 (suo articolo 43, comma 4), la quale venne a disporre che le pubbliche amministrazioni individuino le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, "gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti" assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

L'emendamento fa salva tale percentuale, così come non incide sulle determinazioni assunte in sede applicativa con il decreto ministeriale n. 123 del 2013 ("Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo [43, comma 4](#), della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività"). **Insieme prevede che i contributi richiesti agli utenti a fronte delle prestazioni dell'amministrazione, siano versati al bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero dell'economia e finanze, affinché siano destinati (in misura pari alle maggiori entrate che si vengano ad acquisire con la nuova modalità organizzativa ora prevista) alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal medesimo ministero.**

Articolo 16, commi 7-9 *(Interventi in agricoltura)*

Il **comma 7** prevede l'incremento, per l'importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 che è finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo. A tale scopo è ora integrato, per il predetto importo, lo stanziamento iscritto sul capitolo n. 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **comma 8** autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma che le Commissioni riunite, in conseguenza dell'**emendamento 22.1000**, hanno elevato da 10,7 a 19,2 milioni di euro (da versare entro il 31 luglio 2014).

Il **comma 9** prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, della somma di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al MiPAAF, già di competenza dell'ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.

Articolo 16-bis

(Norme in materia di personale del Ministero degli Affari esteri)

L'**articolo 16-bis** -introdotto con le proposte emendative delle Commissioni **16.0.1 (testo 2)**- al **comma 1**, reca novelle al D.P.R. n. 18/1967 recante l'Ordinamento del MAE e, in particolare: disciplina *ex novo* l'attività di promozione dell'Italia attribuita agli uffici all'estero, istituendo a tal fine un apposito fondo nello stato di previsione del MAE; abroga l'articolo che prevede l'assegno per gli oneri di rappresentanza e di conseguenza sopprime l'assegno di rappresentanza per il funzionario incaricato di dirigere la sezione distaccata delle rappresentanze diplomatiche; riduce il trattamento di reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare sia per il reggente sia per il personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, nella misura in cui non prevede più l'assegno di rappresentanza; riduce il trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali nella misura in cui non prevede più l'assegno di rappresentanza; abolisce il rimborso di spese di rappresentanza per particolari eccezionali esigenze.

Il **comma 2** stabilisce la dotazione del fondo per la promozione dell'Italia, di cui al comma 1, in 15 milioni di euro per il 2015 e 13 milioni a decorrere dal 2016, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE).

Il **comma 3** ridetermina in aumento il limite del contingente di personale assunto a contratto presso le rappresentanze e gli uffici all'estero per gli anni 2015-2017, quantificando il relativo onere e provvedendo mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE), con conseguente soppressione di posti in organico degli uffici all'estero.

Il **comma 4** attribuisce al MAE il monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, stabilendo che, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti dalle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE) e riferisca alle Camere.

L'**ultimo comma** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17

(Concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica)

L'articolo prescrive che Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte Costituzionale riducano per l'anno 2014 le proprie spese per un importo complessivo collettivo di 50 milioni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato (**comma 1**).

Inoltre riduce (comma 2) per complessivi 5,5 milioni di euro, per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Riguardo a questo comma, le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 17.1000, con il quale propongono la sostituzione della dicitura "organi di autogoverno della magistratura" con la puntuale indicazione di: Corte dei conti, Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali, Consiglio superiore della magistratura, Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, determinando per essi una riduzione degli stanziamenti pari, complessivamente, a 5.305 milioni.

Scompare in questo comma, nella proposta delle Commissioni referenti, il Consiglio nazionale del lavoro, in quanto **il medesimo emendamento specificamente prevede che il CNEL provveda - entro il 15 giugno 2014 - a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire risparmi sulla gestione corrente per 195.000 euro.**

Siffatta previsione relativa al CNEL è proposta dall'emendamento 17.1000 sopra ricordato quale periodo aggiuntivo al comma 3 di questo articolo. Tale comma rimane immutato: esso dispone che le somme relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012, versate - per l'importo di 4,5 milioni - nell'anno 2014 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Infine il subemendamento 17.1000/2, approvato dalle Commissioni riunite referenti, prevede che le riduzioni di spesa sopra ricordate, deliberate da Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte Costituzionale e per il funzionamento di Corte dei conti, Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali, Consiglio superiore della magistratura, Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, siano ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013.

Appare pertanto sottratta all'autonoma deliberazione di ciascun organo costituzionale, in eventuale coordinamento, la determinazione del rispettivo *quantum* di riduzione di spesa che viene così individuato, sia pure *per relationem*, direttamente dalla legge.

Articolo 19

(Riduzione dei costi della politica nelle province e città metropolitane)

L'articolo prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per effetto della loro riorganizzazione, quale disciplinata dalla legge n. 56 del 2014.

Riferito a questo articolo è l'emendamento 19.1000, approvato dalle Commissioni riunite referenti. Esso reca alcune modificazioni alla legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

In particolare: **la lettera a) abroga la previsione (recata dall'articolo 1, comma 13 della legge n. 56) di una elezione (indetta dal sindaco del Comune capoluogo) per una conferenza statutaria, preposta alla redazione di una proposta di statuto della città metropolitana entro il termine del 30 settembre 2014.**

La lettera b) novella l'articolo 1, comma 14 della legge n. 56, il quale dispone che il presidente della provincia (o il commissario) e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore di quella legge, restino in carica a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione. **Con la novella si specifica che restano a carico della Provincia gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché relativi ai permessi retribuiti.**

La medesima novella è recata dalla lettera c) circa l'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana (che l'articolo 1, comma 24 della legge n. 56 dispone sia svolto a titolo gratuito). In tal caso, **gli oneri sopra ricordati restano a carico della Città metropolitana.**

La lettera d) novella infine l'articolo 1, comma 136 della legge n. 56. Tale legge incrementa il numero di consiglieri comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti ed aumenta il numero degli assessori comunali nei Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti. Dispone però al contempo (appunto con il comma 136), a fini compensativi, che i Comuni interessati provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del Testo unico degli enti locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

Gli oneri del richiamato titolo del Testo unico ricomprendono le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.

Così come ricomprendono - la novella proposta li esclude, di contro - gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché relativi ai permessi retribuiti.

Dunque la novella così proposta esclude gli i oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché relativi ai permessi retribuiti, dal computo degli oneri da rimodulare al fine dell'invarianza della spesa per amministratori, per il Comune ove si abbia incremento di consiglieri od anche assessori conseguente alla legge n. 56.

L'emendamento 19.2000 - anch'esso approvato dalle Commissioni riunite referenti - reca alcune novelle al Testo unico degli enti locali. Concernono i revisori dei conti degli enti.

In particolare: la **lettera a)** modifica il dettato letterale, non già il contenuto sostanziale, della disposizione del Testo unico (suo articolo 235, comma 1) relativa al limite di due 'mandati' per i componenti dell'organo di revisione contabile. E' modifica di coordinamento, giacché il dettato della disposizione novellata pone il limite di rielegibilità ad una sola volta: ma i revisori non sono più eletti dal Consiglio dell'ente bensì estratti a sorte da un elenco tenuto presso il ministero dell'interno, a seguito della riforma recata dall'articolo 16, comma 25 del decreto-legge n. 138 del 2011. Pertanto la novella introduce una aggiornata dicitura, quale divieto per i revisori di "svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale".

La lettera b) introduce la previsione che le dimissioni volontarie di revisore (una delle cause - insieme con scadenza del mandato e impossibilità a svolgere l'incarico - di cessazione del revisore, il quale è irrevocabile, salvo inadempienza) debbano essere comunicate con preavviso di almeno 45 giorni e che non siano soggette ad accettazione.

La lettera c) concerne il compenso dei revisori, ed introduce nel Testo unico una previsione affinché l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, non sia superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai medesimi revisori, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Articolo 19-bis

(Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli Italiani all'estero)

L'**articolo 19-bis**, introdotto con le proposte emendative delle Commissioni **19.0.1 (testo 2)** - reca novelle alla legge n. 368/1989 istitutiva del CGIE, disponendo, a decorrere dal primo rinnovo del CGIE: la riduzione del numero totale dei membri da 94 a 63, in virtù della riduzione del totale parziale dei membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero da 65 a 43, nonché di quello dei membri di nomina governativa da 29 a 20 (ripartendo in egual misura la riduzione tra le tre categorie di designazione); la convocazione ordinaria del CGIE una volta l'anno anziché due; la convocazione delle commissioni per aree continentali una volta l'anno anziché due; la riduzione di 3 unità del numero dei membri del comitato di presidenza; l'estensione dell'esclusione dai rimborsi forfetari dei parlamentari nazionali ed europei membri del CGIE anche ai membri di nomina governativa; che la revisione, in occasione del rinnovo del CGIE, della tabella di ripartizione geografica dei membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero avvenga in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 20 *(Società partecipate)*

L'**articolo 20 (di cui si propone la modifica in sede referente)** stabilisce che, nel biennio 2014-2015, si realizzi una riduzione (non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015) dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, da parte delle società a totale partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni, nonché degli enti pubblici economici.

In **sede referente (em. 20.1 - 20.11 testo 2)** si è **proposto** che le predette società possano realizzare tali obiettivi anche con modalità alternative - in tutto o in parte - alla riduzione dei costi operativi.

La disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati ed alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure di apertura del capitale ai privati.

A seguito di una **modifica approvata in sede referente (em. 20.29 - 20.30 testo 2)** si propone che la disposizione non si applichi altresì:

- alle società controllate dalle suddette società che abbiano già avviate procedure di apertura del capitale ai privati;
- a Consip S.p.a.;
- agli altri soggetti aggregatori (di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del testo in esame).

Si propone infine che la Rai S.p.a. concorra alle finalità disposte dall'articolo in esame secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21.

Articolo 20-bis *(Esclusione di alcune aziende termali dall'obbligo di cessione da parte di pubbliche amministrazioni)*

L'**articolo 20-bis, di cui le Commissioni riunite del Senato, con l'approvazione dell'emendamento 20.0.1 (testo 2) propongono l'inserimento**, prevede l'esclusione di alcune aziende termali, che siano state trasferite a titolo gratuito alle regioni ed alle province autonome, dall'ambito di applicazione dell'obbligo di cessione a terzi, entro il 31 dicembre 2014, da parte delle pubbliche amministrazioni, di società e di partecipazioni.

Si ricorda che l'obbligo di cessione summenzionato, fatte salve alcune eccezioni, riguarda (nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica) le società - nonché le partecipazioni, anche di minoranza, nelle medesime società - aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della relativa pubblica amministrazione.

Le aziende termali oggetto dell'esclusione sono quelle che (insieme con le relative attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze) sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni e province autonome e che, in precedenza, erano inquadrate nel soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) - il quale era un ente pubblico che gestiva alcune concessioni termali nel territorio nazionale - o facevano capo al Centro ittico tarantino-campano spa.

Articolo 21

(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)

L'articolo 21 sopprime l'articolazione regionale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa e disciplina la dismissione di società da essa partecipate; è disposta una riduzione di 150 milioni di euro, per il 2014, delle somme, rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI.

L'em. 21.17-21.18-21.19-21.40 (testo 3) reca le seguenti proposte di modifica.

Si elimina la soppressione predetta prevedendo che la Rai S.p.A. assicuri l'informazione pubblica a livello nazionale e quella regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma, di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto circa la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Si aggiungono due nuovi commi (*3-bis* e *3-ter*) all'articolo 17 della legge 112/2004. Il comma *3-bis* è relativo alle sedi, prima menzionate, che garantiscono le trasmissioni per le minoranze linguistiche, prevedendo che esse mantengono l'autonomia finanziaria e contabile e fungono da centro di produzione. Il comma *3-ter* è relativo alla convenzione stipulata tra la Rai e la provincia autonoma di Bolzano che individua i diritti e gli obblighi relativi, in particolare, ai tempi ed agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive; inoltre, per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è rappresentato in apposito centro di costo del bilancio della Rai; le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento alla Rai; l'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/1972) che disciplina il concorso finanziario della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e della due province autonome di Trento e di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica.

Si novella il comma 3 sulla cessione di società partecipate dalla Rai riferendo espressamente la disposizione alla cessione della società Rai Way e prevedendo

comunque, anche in caso di cessione che non determini la perdita di controllo, la necessità che le modalità di alienazione siano individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

Si aggiunge un nuovo comma 4-*bis* che novella l'articolo 45, comma 2, lettera e), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo [177/2005](#)); la citata norma è contenuta nel Titolo VIII del testo unico (Servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria) e definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo; il comma 2 individua i compiti comunque garantiti dalla Rai e la lettera e) prevede la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; la novella consiste nella soppressione della previsione della costituzione di una società per l'assolvimento di tale compito.

Articolo 22, commi 1 e 1-*bis*

(Reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata da aziende agricole)

L'**articolo 22 al comma 1** stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (anziché al 31 dicembre 2013, a seguito di una **modifica proposta in sede referente em. 22.1000**), con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, il reddito è determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il **comma 1-*bis*, di cui si propone l'inserimento in sede referente con lo stesso em. 22.1000**, prevede che limitatamente all'anno 2014, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario.

Per la produzione di energia oltre i limiti suddetti, il reddito ai fini IRPEF ed IRES è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate a fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Articolo 22, comma 2

(IMU terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina)

L'**articolo 22 al comma 2** interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (secondo una **proposta approvata in sede referente em. 22.24**) siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. In **sede referente (em. 22.25 e 22.26)** si è **proposto** di non considerare più come eventuale tale diversificazione.

Si è **proposto altresì (em. 22.27 testo 2)** che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina, sia riconosciuta l'esenzione dall'Imu. Lo **stesso emendamento propone** di rinviare ad apposito decreto del Ministero dell'interno - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - per l'individuazione delle modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono i predetti terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Dalle disposizioni recate dal comma 2 deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro.

Articolo 22-bis

(Risorse destinate alle Zone franche urbane)

Le Commissioni riunite propongono, con l'**emendamento 22.0.1 (testo 2)** approvato in sede referente, l'inserimento di un articolo aggiuntivo che finanzia le Zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza, e la Zona franca del Comune di Lampedusa. Sin dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, si era previsto l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU).

Ne era derivata un'apposita procedura normativa secondaria ed amministrativa, che nel settembre 2008 aveva portato il Dipartimento per le politiche di sviluppo del MiSE ad avanzare una proposta di individuazione delle ZFU, sulla scorta dei criteri di ammissibilità definiti dalla Delibera CIPE 5/2008. Con la delibera CIPE n. 14 del 2009 sono state individuate le 22 zone franche urbane ricadenti nei seguenti comuni, ma di esse solo alcune rientranti nell'obiettivo Convergenza della normativa europea (Catania, Torre Annunziata,

Napoli, Taranto, Gela, Mondragone, Andria, Crotona, Erice, Rossano, Lecce, Lamezia Terme). Per le altre (Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera) solo ora, mercè il **comma 1**, è possibile prevedere la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

Per il **comma 2** tali risorse sono ripartite, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE; si tratta anche di un limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie, ferma restando la possibilità che le regioni interessate destinino risorse integrative (anche mediante riprogrammazione degli interventi del Piano di azione coesione). Il **comma 3** richiama la disciplina attuativa esistente, mentre per il **comma 4** la copertura si ricava dalla corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

Articolo 23

(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

L'articolo affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione entro il 31 ottobre 2014 di un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza delle società municipalizzate.

Le Commissioni riunite referenti hanno peraltro approvato l'emendamento 23.1, con il quale propongono che il termine per la predisposizione del piano sia anticipato al 31 luglio 2014, e che il piano persegua altresì una valorizzazione industriale delle municipalizzate.

Il programma del Commissario è chiamato a individuare: misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione); misure di incremento dell'efficienza della gestione; cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi.

Con il medesimo emendamento 23.1 sopra ricordato, le Commissioni riunite referenti propongono che il programma di razionalizzazione approntato dal Commissario sia reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di un suo inserimento entro il meccanismo del patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015, da presentare al Parlamento entro il 15 ottobre 2014.

Funzionale a tale inserimento pare dunque l'anticipazione a fine luglio del termine per l'adozione del programma.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive (**commi 1 e 4**) e per la manutenzione degli immobili (**comma 3**), nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (**comma 2**).

Figurano altresì previsioni relative al deposito legale di documenti (**comma 5**).

Di queste disposizioni, vale ricordare che il **comma 2, lettera b)** dispone che le amministrazioni statali predispongano entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione nazionale degli spazi. Esso dev'essere volto ad assicurare - oltre al parametro di metri quadrati per addetto - una complessiva maggiore efficienza della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo di immobili pubblici disponibili - anche in condivisione con altre pubbliche amministrazioni - e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva.

Da questa revisione deve conseguire, a decorrere dal 2016, una riduzione: della spesa per le locazioni passive, non inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta; degli spazi utilizzati, non inferiore al 30 per cento di spazi utilizzati negli immobili dello Stato (termine di riferimento sono i valori registrati nel 2014).

*Siffatta revisione non si applica ai presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli istituti penitenziari - **nonché ai presidi destinati al soccorso pubblico, propone l'emendamento 24.1000, approvato dalle Commissioni riunite referenti.***

L'emendamento 24.5 (testo 2), anch'esso approvato dalle Commissioni riunite referenti, concerne il recesso dai contratti di locazione di immobili in corso (alla data di entrata in vigore della legge di conversione).

L'emendamento prevede una autorizzazione alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidate e agli organi costituzionali, a comunicare il preavviso (ai fini del recesso) entro il 31 luglio 2014.

Il recesso si perfeziona allo spirare dei sei mesi (180 giorni) successivi al preavviso.

Siffatta previsione costituisce una riformulazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013, il cui dettato non forniva circa il recesso una scansione inequivoca, ai fini applicativi, riguardo alla duplice fase del preavviso e del perfezionamento di efficacia.

Il medesimo emendamento insieme reca altra previsione: ossia l'esclusione per i contratti e le amministrazioni sopra ricordati, dall'obbligo di non applicazione del recesso ove si tratti di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliari già costituiti nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi - obbligo che fu posto dall'articolo 1, comma 389 della legge n. 147 del 2013. Pertanto, il recesso diviene ora applicabile, anche per gli immobili testé ricordati.

Articolo 25

(Anticipazione obbligo fattura elettronica)

L'articolo 25 anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, alle quali è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP). L'articolo 42 istituisce, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture. **La proposta di coordinamento**, al comma 1, reca una modifica di carattere formale.

L'em. 25.2 (testo 2) propone la riformulazione della disposizione relativa ai casi di esclusione dall'indicazione del CIG nella fatturazione elettronica, mediante un espresso rinvio alle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) approvate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011; inoltre, ai medesimi fini dell'individuazione dei casi di esclusione dal predetto obbligo, è inserita una tabella C al decreto-legge che elenca le singole tipologie di appalto per i quali opera la predetta esclusione; la tabella è soggetta a periodico aggiornamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si rileva che la tabella C, approvata mediante una fonte normativa primaria, risulterebbe così modificabile da un atto secondario (il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;) le relative disposizioni interverrebbero, inoltre, sulla medesima materia già oggetto delle predette linee guida approvate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la presenza di una pluralità di fonti, con diverso grado di forza normativa, che intervengono sulla medesima materia (individuazione dei casi esclusi dall'obbligo di indicazione del codice CIG) potrebbe ritenersi tale da generare difficoltà interpretative.

Si rileva, inoltre, che l'elenco di appalti di cui alla Tabella C in parte deriva dall'articolo 19 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) che indica i contratti di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del medesimo codice; tuttavia, potrebbe osservarsi che la finalità di contrasto alla mafia e il connesso obbligo di tracciabilità finanziaria delle transazioni derivanti dall'esecuzione dei contratti (perseguita dalla legge 136/2010) operano con ragioni proprie e non necessariamente coincidenti rispetto alla finalità di garantire la concorrenza nel mercato degli appalti pubblici (perseguita dal codice).

Il medesimo emendamento propone l'inserimento di un nuovo comma 2-bis che dispone l'inserimento nei contratti di appalto, a cura della stazione appaltante, dei codici CIG e CUP, unitamente alla clausola di nullità assoluta dei medesimi contratti qualora non sia previsto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

integrato dal riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.

Articolo 26

(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

Il comma 1 introduce due novelle al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; entrambe sono relative alla modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (sopra e sotto soglia comunitaria); si sopprime l'obbligo pubblicazione del bando o dell'avviso sui quotidiani e si dispone che la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal codice avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

L'em. 26.1000 propone l'inserimento di due nuovi commi; il comma 1-*bis* differisce al 1° gennaio 2016 l'applicazione delle predette disposizioni. Il comma 1-*ter* reca la salvaguardia degli effetti derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni, prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Articolo 27

(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 27 novella la normativa riguardante i debiti delle pubbliche amministrazioni. Il **comma 1** aggiunge un nuovo articolo 7-*bis* al [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), in materia di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, prevedendo nuove modalità di monitoraggio dei debiti, dei relativi pagamenti e degli eventuali ritardi, che passano attraverso la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta nel 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

L'emendamento 27.17 (testo 2), approvato dalle Commissioni riunite, posticipa al 1° luglio 2014 (anziché al 1° gennaio 2014) l'invio dei dati mediante piattaforma elettronica, relativi alle fatture o a richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e ad obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Il **comma 2** modifica il [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), concernente la certificazione delle somme dovute ai creditori, ampliando il perimetro delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti, recando una nuova disciplina delle nomine commissariali, rafforzando le sanzioni a carico

degli eventuali responsabili nelle ipotesi di inadempimento ponendo altresì alcuni limiti alle rispettive pubbliche amministrazioni.

L'**emendamento 27.17 (testo 2)** specifica che la suddetta certificazione debba avvenire attraverso piattaforma elettronica.

Articolo 30 - soppressione

(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

L'**articolo** precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

Di tale articolo gli **emendamenti identici 30.1 e 30.1000, approvati in sede referente, propongono la soppressione.**

Articolo 31

(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

Le disposizioni dell'**articolo 31** sono finalizzate a rendere disponibili agli enti locali ulteriori disponibilità, per 2.000 milioni di euro complessivi, per pagare debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle società partecipate. L'**emendamento 31.2**, accolto dalle Commissioni riunite, ha esteso tale previsione anche agli enti partecipati da enti locali.

La concessione di tali somme è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione.

Le società partecipate, beneficiarie dei pagamenti sono tenute a destinare prioritariamente le risorse ottenute al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013. Gli avvenuti pagamenti devono essere comunicati agli enti locali interessati per la successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Articolo 37

(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

L'**articolo** in esame introduce alcune tipologie di strumenti atte a favorire la cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. La disciplina si applica ai debiti di parte corrente - certi liquidi ed esigibili - maturati alla data del 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il **comma 1** prevede che i debiti certificati sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento della cessione o della ridefinizione (quest'ultima disciplinata dal

successivo **comma 3**). La medesima disposizione estende la garanzia dello Stato anche a debiti non certificati alla data di entrata in vigore del decreto-legge ma la cui certificazione sia richiesta dal creditore e concessa dalle amministrazioni interessate, tramite l'apposita piattaforma elettronica per la certificazione dei debiti delle PA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso (tale ultimo termine è frutto di una modifica proposta con **l'emendamento 37.1000**). I pagamenti dei debiti oggetto della presente disciplina non sono rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (**comma 2**). Ai sensi del **comma 3**, il soggetto creditore può cedere *pro soluto* il credito certificato e assistito da garanzia agli esiti delle procedure di cui al comma 1, ad una banca o ad un intermediario anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Si introduce altresì la procedura, attivabile in caso di carenza di liquidità, finalizzata alla ridefinizione dei termini e delle modalità di pagamento del debito. In quest'ultimo caso **l'emendamento 37.1000** intende chiarire che le operazioni di ridefinizione summenzionate non costituiscono indebitamento in quanto le anticipazioni devono essere rimborsate anticipatamente al venir meno della carenza di liquidità. Ai sensi della presente disciplina, anche la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nonché altre istituzioni finanziarie dell'UE e internazionali possono acquisire i crediti anche al fine di procedere alla loro ridefinizione. **L'emendamento 37.1000** propone di estendere la possibilità di cedere tali crediti anche alle società di cartolarizzazione. Il **comma 4** istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuiti 150 milioni di euro. Lo stesso comma demanda ad un decreto del MEF - da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso (termine così modificato **dall'emendamento 37.1000**) - le modalità di attuazione della disciplina prevista dal presente articolo e la definizione delle modalità di rivalsa (di cui al **comma 5**) da parte dello Stato sugli enti debitori in caso di escussione della garanzia. Il **comma 6** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di un miliardo di euro per il 2014, per integrare le risorse destinate alle garanzie dello Stato. Il **comma 7** abroga infine la precedente normativa in materia. **L'emendamento 37.1000** propone infine di aggiungere tre commi volti a semplificare gli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica, analogamente alle disposizioni recate dall'articolo 38 che viene conseguentemente soppresso. I suddetti commi sono volti a: rendere più efficace il processo di smobilizzo dei crediti equiparando la comunicazione di avvenuta cessione sulla piattaforma elettronica alla notifica che rende efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione; escludere l'applicazione delle verifiche su eventuali inadempienze di versamento di cartelle di pagamento nei confronti del cedente mantenendole esclusivamente nei confronti del cessionario; abrogare le medesime disposizioni già abrogate dal testo originario dell'articolo 38.

Articolo 38 - soppressione

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)

L'**articolo 38** stabilisce che la cessione dei crediti effettuata attraverso la piattaforma elettronica può essere stipulata mediante scrittura privata. Le cessioni possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Si dispone inoltre l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2013 relative a diversi aspetti della cessione dei crediti.

L'**emendamento 37.1000**, emanato in sede referente, propone la soppressione dell'articolo in questione.

Articolo 38-bis

(Semplificazione fiscale della cessione dei crediti)

L'**articolo 38-bis**, di cui gli identici **emendamenti 38.0.1 (testo 2) e 38.0.2 (testo 2)** propongono l'introduzione, stabilisce che la cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti sono esenti da imposte, tasse e diritti, fatta salva l'IVA.

Il comma 2 reca una copertura finanziaria di 1 milione di euro per l'anno 2014 a valere sulle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non riassegnate ai pertinenti programmi e che vengono quindi acquisite all'entrata dello Stato.

Articolo 39

(Crediti compensabili)

L'**articolo 39**, come integrato dall'**emendamento 39.1000 delle Commissioni riunite**, amplia la compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture e appalti vantati dalle imprese private nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o ad altre fasi del contenzioso tributario. In particolare, il **comma 1** estende la possibilità di effettuare la compensazione con le somme dovute in diverse fasi del procedimento tributario anche con riferimento ai crediti maturati successivamente 31 dicembre 2012, termine previsto prima di tale modifica. Il comma **1-bis** estende la compensazione a tutte le pubbliche amministrazioni.

Articolo 41

(Attestazione dei tempi di pagamento)

L'**articolo 41** introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, nonché un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (come da ultimo proposto **dall'emendamento 41.1000**); in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 (a 60 giorni a decorrere dal 2015), le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo

Per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Articolo 41-bis

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese)

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 41.0.1000, onde introdurre un articolo aggiuntivo recante autorizzazione fino al 31 dicembre 2014 all'utilizzo delle risorse disponibili su alcune contabilità speciali (come individuate dai d.P.C.m. del 3 dicembre 2013) conseguenti ad alcune leggi.

Si tratta di: legge n. 146 del 2004 ("Istituzione della provincia di Monza e della Brianza"); legge n. 147 del 2004 ("Istituzione della provincia di Fermo"); legge n. 148 del 2004 ("Istituzione della provincia di Andria-Barletta-Trani").

L'autorizzazione ora posta per quelle risorse è volta a "consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi" di queste leggi e ad "agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese".

Le somme che rimangono inutilizzate costituiscono economia di spesa.

L'emendamento altresì fa salvi la validità degli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 150 del 2013, poi soppresso in sede di conversione di quel decreto. Esso prorogava al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.

Articolo 43

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

L'articolo novella disposizione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), relativa alla certificazione dei bilanci.

La principale innovazione risiede nella prescrizione del termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, quale termine ultimo per la trasmissione (al ministero dell'interno) delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, da parte degli enti locali.

Gli enti locali interessati sono i Comuni, le Province, le unioni di Comuni, le comunità montane - **nonché le Città metropolitane** (che non erano presenti nell'enumerazione resa dal testo dell'articolo del decreto-legge), **propongono le Commissioni riunite referenti con l'approvazione dell'emendamento 43.1.**

Articolo 45

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

L'**articolo 45**, come integrato **dall'emendamento 45.1000 delle Commissioni riunite** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che gli enti devono destinare al servizio di tale debito. La ristrutturazione riguarda le operazioni di indebitamento aventi le seguenti caratteristiche:

- vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro.

Articolo 45-bis

(Pagamento di debiti commerciali da parte di EUR S.p.A.)

L'**articolo 45-bis**, di cui **l'emendamento 45.0.1 (testo 2) approvato dalle Commissioni riunite** propone l'introduzione, modifica la disciplina concernente le condizioni per l'accesso ad una anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 100 milioni, per il pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili da parte dell'ente EUR S.p.A già prevista nella legge di stabilità per l'anno 2014.

Rispetto alla normativa vigente, l'articolo in questione proroga il termine per la presentazione dell'istanza dal 15 febbraio al 15 luglio 2014. Inoltre, in merito alle condizioni per l'erogazione della somma, sostituisce la predisposizione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione con un piano di rimborso che individui idonee e congrue garanzie sottoposte alla verifica di un esperto indipendente in luogo dell'attuale previsione di un apposito tavolo

tecnico cui partecipano la società stessa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché il comune di Roma Capitale.

Infine il **comma 2** dell'articolo in questione elimina il limite massimo di 5 milioni annui per le eventuali maggiori entrate (rispetto alle previsioni) derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi, derivanti da società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che possono essere impiegate per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione.

Articolo 47

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

L'**articolo 47** al **comma 1** prevede che le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il **comma 2** prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono determinati i risparmi da conseguire da ciascuna provincia e città metropolitana proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio relativa ad alcune categorie di spese (categorie ridotte rispetto al testo originario, secondo quanto propone l'**emendamento 47.7**). Alcune ulteriori penalizzazioni per gli enti con tempi medi di pagamento più lunghi o che abbiano fatto meno ricorso ad acquisti centralizzati o che non trasmettano i dati necessari - previsti dal testo originario - sono soppressi secondo l'**emendamento 47.8**. Gli importi dei risparmi da conseguire da ciascuna provincia e città metropolitana - ai sensi del **comma 3** - possono essere modificati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il nuovo termine del 30 giugno introdotto secondo quanto proposto dall'**emendamento 47.14 (testo 2)**, purché a invarianza di riduzione complessiva. Il **comma 4** prevede che nel caso di mancato versamento del contributo, entro il mese di luglio l'Agenzia delle entrate provveda a recuperare le somme predette a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni RCA, all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province, mentre ai sensi del **comma 5** province e città metropolitane possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente. Il **comma 6** prevede che con il DPCM di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 - a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite tra le province, le città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati - siano altresì stabilire le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti. Spetta all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verificare che le predette misure siano adottate (**comma 7**).

I **commi da 8 a 13** recano disposizioni analoghe concernenti i comuni, per i quali si prevede che assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Anche in questo caso la proposta contenuta nell'**emendamento 47.14 (testo 2)** ha ridotto le categorie di spese da considerare per determinare i tagli escludendo i contratti di servizio per trasporti e per smaltimento rifiuti.

L'**emendamento 9.1000** propone di modificare il comma 9 dell'articolo in questione per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 9 con le quali le centrali di committenza regionale sono state sostituite da nuovi "soggetti aggregatori" di appalti.

Articolo 48

(Edilizia scolastica)

Il **comma 1** dispone, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 giugno 2014, individuerà i comuni beneficiari e l'importo dell'esclusione; le Commissioni riunite propongono, con l'**emendamento 48.5 (testo 2)**, che al riguardo sia sentita la Conferenza Stato-Città.

Il **comma 2** prevede l'assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013. Si tratta di interventi finalizzati all'attuazione di misure urgenti per la riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

Articolo 50

(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 50 al comma 1** prevede che, in relazione a quanto disposto dal testo in esame in tema di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi dei Ministeri (articoli da 8 a 10), sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015 le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di bilancio, ad effettuare variazioni compensative, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate.

Il **comma 3** prevede una ulteriore riduzione - nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 - dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità; tali soggetti, ai sensi del **comma 4**, possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti.

Il **comma 5** incrementa dal 12 al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che è possibile riversare annualmente al bilancio dello Stato, da parte degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, in via sostitutiva degli obblighi di contenimento della spesa cui sono soggetti.

Il **comma 6** istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, con dotazione di:

- 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015;
- 4.680 milioni di euro per l'anno 2016;
- 4.135 milioni di euro per l'anno 2017;
- 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In merito all'attuazione delle disposizioni concernenti il pagamento dei debiti delle PA (di cui al titolo III del provvedimento), il **comma 7** autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014, mentre il **comma 8** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

Il **comma 9** sostituisce l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2013, incrementando i livelli massimi del saldo netto da finanziare (da 39,1 miliardi di euro a 59,1 miliardi) e del ricorso al mercato finanziario (da 300 miliardi di euro a 320 miliardi), per l'anno 2014.

Il **comma 9-bis**, proposto **dall'emendamento 50.2000 delle Commissioni riunite**, trasferisce al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali le risorse destinate ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016 attualmente iscritte sul fondo di solidarietà comunale.

Il **comma 10** reca una norma di copertura di oneri recati dal provvedimento, mentre il **comma 11** prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni; viene quindi introdotta una clausola di salvaguardia, stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2014 dovrà stabilire un aumento delle accise tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo.

Il **comma 12** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 12-bis**, proposto **dall'emendamento 50.1000 delle Commissioni riunite**, ridefinisce le modalità di riparto del "Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo" per tener conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle Regioni, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013. Il "Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo" è stato istituito per compensare finanziariamente l'esclusione delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari dal patto di stabilità interno delle Regioni e province autonome per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Articolo 50-bis

(Clausola di salvaguardia)

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 50.0.1 (testo 2) che rende applicabili alle Autonomie speciali le disposizioni del decreto-legge secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>134</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"
<u>135</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1470 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale"
<u>136</u>	Dossier	L'accordo di coalizione tra CDU, CSU e SPD Traduzione di capitoli scelti in tema di formazione e ricerca, politica industriale, energetica e del lavoro
<u>137</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
<u>138</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464, con gli emendamenti approvati dall'11 ^a Commissione "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"
<u>139</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413, con gli emendamenti approvati dalle Commissioni 8 ^a e 13 ^a "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante disposizioni urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015"
<u>140</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1430, con gli emendamenti approvati dalla 7 ^a Commissione "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
<u>141</u>	Dossier	Dossier del Servizio del Bilancio e del Servizio Studi del Senato e del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera " Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica"
<u>142</u>	Dossier	Testo a fronte delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014, con le corrispondenti disposizioni vigenti
<u>143</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"
<u>144</u>	Dossier	Sintesi delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it